

Bruxelles, 29 novembre 2023
(OR. en)

15666/23
ADD 1

JUSTCIV 170
JAI 1520
FREMP 337
RELEX 1347
COLAC 151

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Convenzione dell'Aia del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale: linea da adottare per quanto riguarda l'adesione del Paraguay - Approvazione - Dichiarazione comune della Cechia e della Francia

Si allega per le delegazioni la dichiarazione comune della Cechia e della Francia da iscrivere nel processo verbale del Comitato dei rappresentanti permanenti e del Consiglio.

Dichiarazione comune della Cechia e della Francia

Cechia e Francia si astengono dal voto sulla linea da adottare per quanto riguarda l'adesione del Paraguay alla convenzione dell'Aia del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (in seguito "convenzione dell'Aia").

Cechia e Francia continuano a dubitare della necessità e della correttezza di una raccomandazione relativa alla linea da adottare da parte del Coreper e del Consiglio dell'Unione europea per quanto riguarda l'adesione del Paraguay alla convenzione dell'Aia, di cui al documento ST 15666/23.

Vi si afferma esplicitamente che la convenzione dell'Aia ricade sotto la competenza esterna esclusiva dell'UE a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 TFUE, nella misura in cui le disposizioni della convenzione possono incidere su norme comuni dell'UE relative alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, oppure modificare la portata di tali norme comuni. Tuttavia, poiché le disposizioni della convenzione dell'Aia non si applicano nelle relazioni tra Stati membri, ma solo quando sia coinvolto uno Stato terzo, la possibilità di incidere sulle norme comuni dell'Unione o di modificarle è dubbia.

Cechia e Francia non considerano questa raccomandazione un precedente per altre adesioni alla convenzione dell'Aia e altre misure dell'Unione europea volte a disciplinare materie analoghe, per le quali la competenza esterna esclusiva dell'Unione europea potrebbe svolgere un ruolo, ma non è stata concordata dagli Stati membri.
